

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1274

## PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAGHINO, PAZZAGLIA, SERVELLO, VALENSISE, SANTA-  
GATI, MENNITTI, GREGGI, PARLATO, SOSPIRI, TATAREL-  
LA, ZANFAGNA, PIROLO, PELLEGATTA, LO PORTO,  
RUBINACCI**

*Presentata il 14 gennaio 1980*

Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta  
sull'effettivo godimento da parte di imprese editoriali e  
giornalistiche delle « tangenti » ENI

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non sono necessarie molte parole per dimostrare la validità della nostra proposta; né occorre una particolare raccomandazione per far sì che l'adesione ad essa sia generale. Infatti è certo che la pluralità dell'informazione è possibile solamente se la estensione di ogni comunicazione avviene con mezzi e metodi mossi unicamente dalla assoluta chiarezza dei finanziamenti che ne rendono possibile l'esistenza e il funzionamento. E questo ci pare il fondamento che ha dato vita ad una proposta di legge denominata « riforma dell'editoria » la quale tra i presentatori ha pure la firma del primo firmatario di questa proposta.

Or dunque, le dichiarazioni che il senatore Formica ha fatto innanzi alla V Commissione della Camera, a proposito delle

tangenti ENI, inficiano proprio questo principio. Non si possono, infatti, avere né vera pluralità, né imparzialità, completezza e obiettività, nella stampa, nell'informazione, quando il denaro per mantenere in vita il settore, proviene da operazioni di molta dubbia onestà; né si può lasciare il settore dell'informazione nel dubbio che almeno una parte dei giornali, dell'editoria, possa essere inquinata da forme di finanziamento provenienti da operazioni che derivano da tutt'altra ragione rispetto all'unica accettabile, e cioè: garanzia di libertà e certezza di indipendenza da qualsiasi interesse clientelare e particolaristico.

Sono questi i motivi nella nostra istanza di inchiesta: amore di verità ed esigenza che l'informazione giunga sempre pulita all'opinione pubblica.

## PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

### ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 15 deputati nominati dal Presidente della Camera, su designazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

### ART. 2.

Il Presidente della Commissione, nominato dal Presidente della Camera dei Deputati, è scelto tra parlamentari che abbiano una anzianità di almeno due legislature.

### ART. 3.

La Commissione d'inchiesta accerta:

1) se, in effetti, le « tangenti » ENI fossero state destinate in tutto o in parte al finanziamento di imprese giornalistiche ed editoriali;

2) se corrisponde a verità che beneficiari di dette « tangenti » sarebbero stati i gruppi editoriali Monti, Rizzoli, la Montedison e se eventualmente altri gruppi o imprese ne abbiano tratto utili diretti o indiretti;

3) se tali fatti abbiano avuto influenza e sino a quale punto nella formulazione della proposta di legge n. 377 sulla riforma dell'editoria attualmente in discussione alla Camera.

### ART. 4.

Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, amministrativo o militare.

A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare la ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

#### ART. 5.

Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

#### ART. 6.

Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

Per quanto concerne l'eccezione del segreto politico o militare la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

#### ART. 7.

Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

## ART. 8.

Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

## ART. 9.

Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione ne ordina l'esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. All'esecuzione del sequestro o della perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria, non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimetterla alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

## ART. 10.

Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare la

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dai componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

## ART. 11.

La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione dal Presidente della Camera e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti un vicepresidente, e un segretario che, con il Presidente, formano l'ufficio di Presidenza.

## ART. 12.

I parlamentari che violano le norme di segretezza poste a tutela dei lavori su deliberazione presa a maggioranza della Commissione, sono deferiti al Presidente della Camera che, salvo ogni altro provvedimento anche di carattere penale, udito il Consiglio di Presidenza applica le sanzioni di cui all'articolo 60 del regolamento della Camera dei deputati. I minimi ed i massimi ivi previsti sono quadruplicati con la perdita dell'indennità parlamentare ed accessori per la durata della sanzione.

## ART. 13.

Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commis-

sione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esigenza dell'incompatibilità.

Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge.

#### ART. 14.

La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale della Camera rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.

#### ART. 15.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

Se alla conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

#### ART. 16.

Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta sono a carico del bilancio della Camera dei Deputati.